

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
UNICEF (Ufficio Regionale per l'Europa e l'Asia Centrale)
e
Garante regionale dei diritti della persona

Premessa

L'UNICEF, Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, è stato istituito con la risoluzione 57 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite l'11 dicembre 1946 come organo sussidiario dell'Assemblea stessa. Lavora con i governi di tutto il mondo per promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti alla sopravvivenza, alla protezione e allo sviluppo ed è guidato dai principi articolati nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata dallo Stato italiano con la Legge n. 176 del 27.05.1991, nella quale specificamente viene riconosciuto *“il diritto del minore di godere del miglior trattamento possibile[...]con particolare attenzione per la tutela e la promozione dei propri diritti”*.

L'UNICEF è operativo in Italia dal 2016 come articolazione dell'Ufficio Regionale per l'Europa e l'Asia Centrale (ECARO), sulla base di un accordo siglato con il Ministero dell'Interno al fine di erogare supporto tecnico per garantire che la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e adolescenza e che gli standard internazionali in materia di protezione e inclusione sociale vengano applicati anche ai minori migranti e rifugiati; dal 2020 supporta la Commissione Europea per la terza fase della Garanzia Infanzia, che include anche l'Italia tra i Paesi pilota.

L'UNICEF ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa con l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA) ed il Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione ONLUS con l'impegno di realizzare iniziative congiunte nell'ambito delle aree di ascolto e partecipazione delle persone di minore età; azioni di advocacy nei confronti delle istituzioni coinvolte nel sistema di protezione dei diritti delle persone minorenni finalizzate alla loro piena esigibilità; protezione dell'infanzia, prevenzione e contrasto della violenza di genere e povertà minorile;

Il Garante regionale dei diritti della persona della Regione Friuli Venezia Giulia ha tra i propri obiettivi istituzionali, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 8 della Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 e ss.mm.ii, anche la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti ed esercita la propria funzione in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York - 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176), della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo - 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77), dell'art. 31, co. 2, della Costituzione e della legge 12 luglio 2011, n. 112.

Inoltre, una particolare competenza gli deriva dall'art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) e ss.mm.ii., che stabilisce che presso il Tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati da parte dei Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di uno o più minori stranieri non accompagnati.

Art. 1 Oggetto

Con il presente Protocollo di intesa gli Enti sottoscrittori intendono disciplinare i rapporti reciproci nell'ambito della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza dei minori stranieri non accompagnati nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

Art. 2 Impegni delle Parti

Le Parti collaboreranno al fine di:

- individuare i bisogni dei minori stranieri non accompagnati sul territorio regionale, anche nella fase di transizione all'età adulta, le potenzialità e le risorse presenti a livello territoriale, nazionale ed europeo;
- promuovere iniziative in materia di tutela e inclusione sociale dei minori stranieri non accompagnati sul territorio regionale, anche nella fase di transizione all'età adulta;
- rafforzare il sistema della tutela volontaria in favore dei minori stranieri non accompagnati, affinché esso possa rispondere nel modo più tempestivo ed efficace ai bisogni di questo gruppo altamente vulnerabile, tramite azioni di sensibilizzazione, supporto continuo e formazione;
- supportare soluzioni alternative all'accoglienza residenziale per i minori stranieri non accompagnati;
- promuovere iniziative volte a prevenire e rispondere alla violenza di genere, favorendo l'accesso ai servizi presenti sul territorio e promuovendo campagne di formazione e sensibilizzazione sui temi connessi a stereotipi e discriminazioni di genere;
- promuovere iniziative per il benessere dei minori stranieri non accompagnati con particolare attenzione alla salute mentale e al benessere psicosociale, specialmente nei casi più a rischio di marginalità sociale, violenza, sfruttamento e abuso;
- promuovere e valorizzare la partecipazione dei minori stranieri non accompagnati nei processi decisionali che li riguardano, anche attraverso metodologie innovative e la diffusione di informazioni in una modalità che sia a loro comprensibile e rispettosa delle differenze di età, genere e riferimenti culturali;
- attivare azioni di monitoraggio e di valutazione degli interventi sopradescritti;
- documentare gli interventi attuati.

A tal fine l'UNICEF e il Garante regionale dei diritti della persona, ciascuno nel proprio ambito, si impegnano in attività congiunte ed interventi mirati, di volta in volta specificati, da ritenersi in esecuzione al presente Protocollo di intesa.

In particolare, UNICEF:

- affiancherà il Garante regionale dei diritti della persona in attività di promozione, sensibilizzazione, informazione e formazione, volte a valorizzare e incrementare il sistema della tutela volontaria e l'affidamento familiare, quale forma di accoglienza alternativa e preferenziale

al collocamento in comunità, nell'attuazione del superiore interesse dei minori stranieri non accompagnati e della loro integrazione;

- coinvolgerà il Garante regionale dei diritti della persona nelle azioni di supporto che coinvolgono la società civile, volte al rafforzamento delle diverse possibili forme di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati residenti sul territorio, tra cui l'accoglienza in famiglia, le coabitazioni solidali e i programmi di tutela sociale (mentorship), nonché in forme di integrazione sociale e socioculturale dei neomaggiorenni cittadini di Paesi terzi in prosieguo amministrativo (art. 13, L. 47/2017), nei processi di inclusione sociale e autonomia attraverso la costruzione di relazioni significative e azioni di accompagnamento;
- supporterà il Garante regionale dei diritti della persona nella formazione iniziale degli aspiranti tutori volontari, nella rilevazione dei bisogni formativi riportati dai tutori e nella formulazione dei piani formativi in itinere, per accrescere le loro competenze nell'accompagnamento e supporto ai minori stranieri non accompagnati, con particolare riferimento ai temi della discriminazione, violenza di genere, salute mentale e benessere psicosociale;
- continuerà ad accompagnare i tutori volontari nell'esercizio quotidiano del loro mandato per accrescere le loro competenze di ascolto e tutela, promuovendo un modello sostenibile di supporto tra pari e la formazione continua, sulla base delle esigenze rappresentate dai beneficiari;
- continuerà a supportare le azioni del Garante regionale dei diritti della persona per la partecipazione diretta dei minori stranieri non accompagnati nella creazione condivisa di strategie di protezione e risposta per rafforzare il sistema di protezione minori, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma U-report on the Move;
- segnalerà al Garante regionale dei diritti della persona situazioni riportate dai tutori volontari che potrebbero compromettere i diritti dei minori stranieri non accompagnati, per un tempestivo intervento istituzionale;
- supporterà il Garante regionale dei diritti della persona nella promozione di sinergie e nel coordinamento inter-istituzionale ed intersettoriale con le altre organizzazioni della società civile presenti sul territorio regionale ed enti coinvolti nel sistema di tutela e promozione dell'infanzia e dell'adolescenza, al fine di delineare uno spazio di lavoro condiviso e integrato;
- supporterà il Garante regionale dei diritti della persona nella promozione dello scambio di buone prassi a livello territoriale, nazionale e comunitario, in tema di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

In particolare, il Garante regionale dei diritti della persona, si impegna a:

- favorire, congiuntamente a UNICEF, la realizzazione di iniziative di promozione, sensibilizzazione e informazione, volte a valorizzare e incrementare il sistema della tutela volontaria e l'affidamento familiare;
- proseguire nell'ambito della formazione di base degli aspiranti tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, anche avvalendosi dell'affiancamento di UNICEF;
- collaborare con UNICEF a garanzia dell'efficacia delle azioni di cui sopra;
- collaborare con UNICEF nei rapporti e nelle comunicazioni con l'Associazione Tutori Volontari Friuli Venezia Giulia;

- promuovere, congiuntamente a UNICEF, iniziative di aggiornamento rivolte ai tutori dei minori stranieri non accompagnati, anche in base alle esigenze rilevate in tal senso dall'Associazione Tutori Volontari Friuli Venezia Giulia.

Art. 3 Dati e uso dei loghi

Tutte le informazioni e i dati emergenti dalla realizzazione di azioni congiunte sono di proprietà delle Parti e possono essere diffusi previo consenso scritto di tutte le Parti. Le iniziative realizzate ai sensi del presente Protocollo portano in intestazione i loghi e le denominazioni delle Parti coinvolte. L'autorizzazione in parola è limitata all'attuazione del presente Protocollo.

Art. 4 Protezione dati personali

Nel corso dello svolgimento di tutte le attività connesse all'esecuzione del presente Protocollo, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali.

In tal senso, l'UNICEF si impegna ad adottare tutte le misure adeguate ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto delle sue politiche interne relative al trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai dati dei minori o ai dati sensibili, consultabile al seguente link <https://www.unicef.org/supply/documents/unicef-policy-personal-data-protection>.

Art. 5 Durata

1. Il presente Protocollo ha durata annuale dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le Parti.
2. Ogni anno verrà realizzata una valutazione congiunta sullo stato di attuazione degli impegni assunti.
3. In ogni caso, la sottoscrizione del presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Ciascuna Parte sosterrà costi e spese derivanti dalla collaborazione in conformità con le politiche e le procedure della Parte interessata.

Art. 6 Vincoli

È consentito alle Parti firmatarie di sciogliere i vincoli di cui al presente protocollo nei casi di inadempimento relativo ai compiti ed agli impegni assunti.

Letto, condiviso e sottoscritto in data _____

UNICEF

Nicola dell'Arciprete, Coordinatore Programma in Italia– Ufficio Regionale per l'Europa e l'Asia Centrale

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

Paolo Pittaro, Garante Regionale dei diritti della persona